



**COMUNE DI COCCONATO
PROV. DI ASTI**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI
E DELLE UNIONI CIVILI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 33 del 15/11/2016**

INDICE

- Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’**
- Art. 2 – FONTI NORMATIVE.**
- Art. 3 – IL CELEBRANTE**
- Art. 4 – LUOGHI DI CELEBRAZIONE**
- Art. 5 – ORARIO DI CELEBRAZIONE**
- Art. 6 – COSTI E RIMBORSI.**
- Art. 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.**
- Art. 8 – ALLESTIMENTO DELLA SALA CONSILIARE O DI ALTRE STRUTTURE**
- Art. 9 – DANNI E RESPONSABILITA’**
- Art. 10– SERVIZI NON EROGATI**
- Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE**
- Art. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento, nel rispetto delle norme in materia di matrimoni civili nonché di unioni civili tra persone dello stesso sesso ne disciplina:

1. Le modalità di celebrazione ;
2. Gli orari per le celebrazioni e le date in cui esse non possono avere luogo;
3. I siti utilizzabili per tali celebrazioni
4. Le convenzioni con privati per l'utilizzo di siti in proprietà di questi ultimi
5. L'utilizzo straordinario di personale comunale per le celebrazioni
6. Le forme di ristoro finanziario richiedibili dal Comune per gli oneri sopportati

Finalità del Regolamento è di dare trasparenza all'azione dell'Ente pubblico nei confronti dei nubendi e di chiunque vi abbia interesse oltreché a garantire parità di condizioni a tutti i cittadini di fronte all'Istituto matrimoniale come gestito dal Comune di Cocconato, secondo le proprie competenze e responsabilità.

Art. 2 – FONTI NORMATIVE.

Le fonti normative cui fa riferimento il presente regolamento sono le seguenti:

- Codice Civile
- Legge 20 maggio 2016, n. 76
- D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - art. 1, comma 3
- D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, art. 43, comma 4

Art. 3 – IL CELEBRANTE

Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, garantisce la celebrazione dei matrimoni e delle unioni in argomento durante il normale orario di lavoro del personale comunale, presso i locali della Casa Comunale a ciò deputati.

Per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a dipendente a tempo indeterminato, al segretario comunale, ad uno o più consiglieri o assessori comunali, a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, quest'ultima forma potrà anche essere richiesta dai nubendi con indicazione del soggetto che officerà la celebrazione .

Art. 4 – LUOGHI DI CELEBRAZIONE

Il matrimonio civile e l'unione civile saranno celebrati - in assenza di richiesta degli interessati - prioritariamente, presso l'Ufficio del Sindaco o in secondo luogo, presso altri siti idonei, della casa Comunale (ad es. Sala Consiliare) scelti da parte dell'Amministrazione Comunale.

Le celebrazioni in argomento - a richiesta dei nubendi – potranno aver luogo presso strutture di proprietà comunale da individuarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale, che ne determinerà anche le relative tariffe ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.

E' anche possibile, sempre su richiesta degli interessati, che il matrimonio o l'unione civile siano celebrati presso idonee strutture site sul territorio comunale, di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, previa convenzione con i soggetti proprietari recepita con deliberazione della Giunta Comunale, che ne determinerà anche le relative tariffe ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.

Per la celebrazione di matrimoni e di unioni civili sarà applicata la regola dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà delle coppie di richiedenti per la celebrazione contestuale dei matrimoni o delle unioni civili.

Art. 5 – ORARIO DI CELEBRAZIONE

E' anche possibile avanzare istanze di celebrazioni al di fuori dell'orario di lavoro del personale nei giorni prefestivi e festivi, applicando le disposizioni previste dal presente regolamento.

Tali richieste, se accettate, non faranno parte del servizio pubblico essenziale, pertanto si richiederà a ristoro dei maggiori oneri a carico dell'Ente, un contributo da parte degli utenti a norma dell'art. 43, comma 4, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

A) I matrimoni civili e le unioni civili saranno celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'ORARIO DI SERVIZIO del personale addetto all'Ufficio di Stato Civile. L'Amministrazione Comunale si riserva di in caso di eventuale variazione dell'orario di servizio di rimodulare anche gli orari per le celebrazioni con avviso da pubblicarsi nel sito web del Comune.

B) FUORI ORARIO DI SERVIZIO: La celebrazione del matrimonio o dell'unione civile fuori dall'orario di servizio può avvenire, su domanda degli interessati, nei giorni e negli orari da stabilirsi con Deliberazione della Giunta Comunale. Qualora gli interessati richiedano giorni ed orari differenti da quelli indicati nella Deliberazione della Giunta Comunale di cui sopra, dovranno - almeno tre mesi prima della celebrazione - raggiungere un accordo con il Comune e con eventuali proprietari esterni al Comune

Non sono comunque celebrati matrimoni e unioni Civili nei seguenti giorni:

- dal 1° e al 6 Gennaio;
- la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo);
- il 25 Aprile;
- il 1° Maggio;
- il 2 Giugno;
- Ricorrenza del Santo Patrono;
- il 15 Agosto,
- il 1° Novembre;
- l'8 Dicembre,
- la Vigilia di Natale,
- il 25, il 26 ed il 31 e le Domeniche immediatamente precedenti o successive a tali giorni
- i due giorni antecedenti le Consultazioni Elettorali ed i giorni in cui esse si svolgono.

La celebrazione del matrimonio o dell'unione civile è comunque subordinata alla disponibilità del Sindaco o del suo delegato alla celebrazione.

Art. 6 – COSTI E RIMBORSI.

Di norma la celebrazione dei matrimoni con rito civile e delle unioni civili ha carattere gratuito se effettuata in via ordinaria durante i normali orari di servizio del personale e presso la Casa Comunale, nel prosieguo tale ipotesi sarà indicata convenzionalmente come "ipotesi basilare".

Per le ipotesi che esulano da quanto previsto al primo capoverso del presente articolo, sono previsti

rimborsi alla cui determinazione concorrono: sia il costo straordinario del personale necessario per l'espletamento del servizio (apertura e chiusura dei locali, apertura anticipata per addobbi e sistemazioni) che il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, servizi igienici, ecc.).

L'importo della tariffa sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel comune di Cocconato di almeno uno dei nubendi o dei richiedenti l'unione civile, nonché a seconda del luogo e dell'orario di celebrazione. Non saranno prese in considerazione altre circostanze.

Art. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

L'istanza per ottenere la celebrazione del matrimonio con rito civile o dell'unione civile presso il Comune di Cocconato comporta accettazione integrale del contenuto del presente Regolamento, che verrà messo a disposizione dei soggetti richiedenti presso l'Ufficio di Stato Civile.

Per richieste che eccedono l'ipotesi basilare che è gratuita, occorre presentare richieste secondo i tempi riportati nel presente regolamento.

La richiesta relativa all'utilizzo della "Sala Consiliare" o di altre strutture di proprietà comunale deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cocconato da parte dei nubendi o dei richiedenti l'unione civile con almeno 15 giorni di anticipo sulla data della celebrazione.

La richiesta relativa all'utilizzo di strutture convenzionate di proprietà pubblica o privata deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cocconato da parte dei nubendi o dei richiedenti l'unione civile con almeno 90 giorni di anticipo sulla data della celebrazione.

L'Ufficiale di Stato Civile, accertata la disponibilità della struttura richiesta per la data e l'ora indicate, ne concederà l'autorizzazione all'utilizzo previo ricevimento dell'attestazione del versamento della somma dovuta, il cui importo sarà comunicato ai richiedenti all'atto della presentazione dell'istanza.

La prenotazione delle strutture di cui al precedente comma non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento per l'importo della relativa tariffa all'Ufficio di Stato Civile. La consegna della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà pervenire all'Ufficio di Stato Civile entro dieci giorni dalla richiesta scritta. In difetto, la prenotazione sarà cancellata e della cancellazione sarà dato avviso ai richiedenti.

Il pagamento per l'utilizzo di locali al di fuori dell' "ipotesi basilare" sarà effettuato presso la Tesoreria Comunale, tramite bonifico bancario intestato al Comune di Cocconato, con indicazione della causale "*Prenotazione sala per matrimonio civile / per celebrazione di unione civile*".

Art. 8 – ALLESTIMENTO DELLA SALA CONSILIARE O DI ALTRE STRUTTURE

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la struttura prescelta con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura e spese dei richiedenti.

La sala consiliare o le altre strutture dovranno essere quindi restituite nelle medesime condizioni in cui sono state concesse per la celebrazione.

E' assolutamente vietato lasciare in terra materiali (riso, confetti, coriandoli ed altro) tanto all'interno delle strutture comunali e sul marciapiede, quanto sul sedime stradale esterno all'ingresso comunale.

La custodia degli arredi od altri beni temporaneamente collocati all'interno delle strutture comunali dai nubendi o dai richiedenti l'unione civile è ad esclusivo carico e sotto la totale responsabilità di chi li ha depositati.

Art. 9 – DANNI E RESPONSABILITA’

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l’ammontare delle spese degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata a entrambi i soggetti identificati ai sensi dell’art 5, comma primo, del presente regolamento (soggetti richiedenti).

Nel caso di violazione del 3° comma dell’art 6, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata a entrambi i soggetti identificati ai sensi dell’art 5, comma primo, del presente regolamento (soggetti richiedenti), la somma di € 150,00 (Centocinquanta) a titolo di contributo per le spese di pulizia.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per cause imputabili al Comune si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente o a causa di forza maggiore.

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal 15° giorno della seconda pubblicazione della deliberazione di approvazione.

Art. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.